

Reg. n. 44 del 23/07/2019 Ufficio Contratti

CITTÀ DI CASTELVETRANO

Consorzio Libero Comunale di Trapani

XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA TRIBUTI

OGGETTO: Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico via Marco Polo n. 47 Marinella di Selinunte comune di Castelvetroano riportato al foglio di mappa 176 particella 247 sub 5.- **Ditta OCCHIPINTI Federico Giuseppe P.I. 02605080817.**

IL RESPONSABILE DELLA XI DIREZIONE TRIBUTI

Avv. Simone Marcello Caradonna

VISTA la domanda presentata in data 27/03/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 11721, dal Sig. **Occhipinti Federico Giuseppe** nato XXXXXXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXXXX, e residente a XXXXXXXXXXXXX (XX) nella via XXXXXXXXXXXX n. **XX** C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, amministratore della ditta "**OCCHIPINTI FEDERICO GIUSEPPE & C "S.a.S. P.I. 02605080817** – tipo di attività principale - 56.3 (BAR E ALTRI SERVIZI senza cucina) - con sede in Castelvetroano via Marco Polo n 47 Marinella di Selinunte - Castelvetroano, con la quale chiede la concessione per l'occupazione di suolo pubblico a titolo "temporaneo" per **anni 1 (uno)** a decorrere dalla data del rilascio della concessione.

VISTA la documentazione allegata all' istanza di seguito elencata:

VISTI i sottoelencati elaborati tecnici e grafici redatti dall' Arch. Valerio Bandiera con l'esatta individuazione della porzione di area comunale da occupare per una superficie complessiva di **mq. 20,00** circa di cui:

- **TAV. 01**

1. Relazione Tecnica Illustrativa;
2. Documentazione Fotografica.

ELABORATI GRAFICI

- **TAV. 02**

3. Stralcio aerofotogrammetrico scala 1:2000;
4. Stralcio del P.R.G. scala 1:2000;
5. Stralcio Catastale scala 1:1000;
6. Planimetria stato di fatto scala 1:200
7. Planimetria di progetto scala 1:200;
8. Planimetria, prospetto e sezione stradale stato di fatto scala 1:100;
9. Planimetria, prospetto e sezione stradale stato di fatto scala 1:100;
10. Particolare pedana in legno scala 1:10.

VISTO il contratto di locazione commerciale del 10.06.2019 e registrato presso l'agenzia delle entrate di Castelvetrano al n.773 serie 3 T ufficio TXM;

VISTO il documento di verifica di autocertificazione del certificato Camerale rilasciato in data 01.04.2019, documento prot. N. p.v. 3429717 – Registro imprese – Archivio Ufficiale CCIAA di Trapani, dalla quale si evince, che la ditta **“OCCHIPINTI FEDERICO GIUSEPPE & C “S.a.s.**
P.I. 02605080817 è regolarmente iscritta al registro delle imprese di Trapani;

ACQUISITA l'informativa antimafia, resa ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D. Lgs. 06/09/2011 n° 159, inoltrata alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia di protocollo n° **PR_TPUTG_Ingresso_0086098_ del _20181119**, con la quale **attesta che,** A
*CARICO DELLA SUINDICATA OCCHIPINTI FEDERICO GIUSEPPE & C. S.A.S. E DEI
RELATIVI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS. 159/2011, ALLA DATA ODIERNA NON*

SUSSISTONO LE CAUSE DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI ALL'ART.67 DEL D.LGS. 159/2011 NÉ LE SITUAZIONI DI CUI ALL'ART.84, COMMA 4, E ALL'ART. 91, COMMA 6, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO.....

VISTA la Direttiva della Commissione Straordinaria prot. n.36337 del 04.10.2017, secondo la quale, i soggetti di cui all'art.83 del D.LGS. n.159/2011 decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'informativa antimafia, hanno la facoltà di procedere sotto condizione risolutiva al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'art.67 C.A.;

VISTO il parere di conformità formalizzato dal responsabile area di vigilanza della Polizia Municipale reso in data **03.04.2019** prot. **P.M. 2110**, in ottemperanza delle disposizioni contenute nel "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada Art. 20, e riportato in calce nelle Tavole nn. 1 e 2 del 18.01.2019, con la dicitura..... *si esprime **parere favorevole** alla occupazione della carreggiata, in considerazione che detta occupazione viene effettuata su una strada di tipo F. **Atteso** che essa **non determina intralcio alla circolazione veicolare** - vedi planimetria di progetto allegata alla citata istanza: scala 1:200.....*

VISTO il parere preventivo favorevole Urbanistico n. 60 del 10.07.2019, reso dall'VIII D.O.*per la installazione di elementi amovibili concernenti una pedana lignea e tende e per la collocazione di tavole e sedie.....;*

PRESO ATTO di quanto sopra, valutata tutta la documentazione e gli atti proposti, il Responsabile XI D.O. - *esprime parere favorevole*";

VISTO il d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni;

VISTO il d.lgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e la L. 15.05.1997 n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

VISTO Il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 22.04.1994;

VISTA la delibera commissariale n.22 del 14.03.2019 - Attivazione delle entrate propri ai sensi dell’art. 251 d.lgs. n. 267/2000 - adottata con i poteri del Consiglio Comunale ai fini dell’applicazione delle nuove tariffe relative alla tassa occupazione suolo pubblico T.O.S.A.P.;

VISTA la direttiva del Segretario Generale (attuazione del PTPC2018/2020) prot. N. 21388 del 09.05.2018 i sottoscritti: Avv. Caradonna Marcello, geom. Sciaccotta Filippo, dichiarano che non sussistono relazioni di parentele o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra gli stessi (e altri amministratori, soci etc)

PRESO ATTO delle dichiarazioni di cui sopra, il Responsabile XI Direzione Organizzativa Avv. Caradonna Simone Marcello, attesta l’insussistenza di conflitto d’interesse, rappresentato nella nota prot. N. 21388 del 09.05.2018, sia in capo a se stesso che ai dipendenti che hanno curato l’istruttoria.

DARE ATTO che l’ordine Cronologico è stato rispettato ai sensi dell’art. 4 comma 3° della L.R. 10/91 e s.m.i.

CONCEDE

Per quanto esposto in premessa che qui si intende interamente riportato

Art. 1 (Oggetto del Titolo)

Al Sig. **Occhipinti Federico Giuseppe** nato a XXXXXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXXXX, e residente a XXXXXXXXXXXX (XX) nella via XXXXXXXXXXXX n. **XX**, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, amministratore

della ditta “ **OCCHIPINTI FEDERICO GIUSEPPE & C** “S.a.s. P.I. **02605080817** – tipo di attività principale - 56.3 (BAR E ALTRI SERVIZI senza cucina) - con sede in Castelvetro via Marco Polo n 47 Marinella di Selinunte – Castelvetro ad occupare **temporaneamente** con decorrenza dalla data di rilascio della concessione e per anni **Uno (1)** naturali e consecutivi, prospiciente l'attività commerciale, alle **condizioni** espresse nei pareri resi dalle rispettive Direzioni Organizzative (VIII, XI e XII), ai sensi del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 77 del 22.04.1994 art. 7, una porzione di suolo pubblico prospiciente il fabbricato riportato al foglio di mappa **176** particella catastale **247, sub. 5**, per una superficie complessiva di mq. **20,00**, come riportato nell'allegata planimetria.

1.1. La concessione di suolo pubblico non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta o pareri di competenza di altre Direzioni Organizzative del Comune di Castelvetro, o di altre Pubbliche Amministrazioni od Enti pubblici che leggi o regolamenti comunali vigenti prevedono per la realizzazione di opere o manufatti, il titolare della concessione di suolo pubblico, nel caso di rilascio delle suddette autorizzazioni, nulla-osta o pareri dovrà trasmetterne copia a questa Direzione Organizzativa.

Art. 2 (Obblighi)

Il concessionario, si obbliga nell'esercizio della concessione richiesta, alle condizioni, alle prescrizioni indicate nel superiore atto di concessione, e alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) Nel caso venga revocato l'atto di concessione, in conseguenza della utilizzazione del sito per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, la Ditta sarà obbligata a rimuovere a proprie spese tutte le opere ricadenti sul suolo pubblico.
- b) Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnare l'area nel pristino stato all'Amministrazione regionale.
- c) L'Amministrazione Comunale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte il atto di concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia

diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

- d) l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dal atto di concessione nei casi dal regolamento comunali a da norme sopravvenute, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio del rapporto concessorio e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.
- e) Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato dei luoghi al comune e sulla semplice intimazione scritta dall'Amministrazione, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa.
- f) In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni quindici, nell'albo dell'ufficio del Comune di Castelvetro territorio luogo della concessione assentita.
- g) Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della area concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dal regolamento comunale Tosap.
- h) Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio del presente atto d'obbligo;
- i) Il concessionario tiene indenne l'Amministrazione concedente da ogni azione che possa essere promossa in dipendenza dell'utilizzazione o meno del presente atto d'obbligo stessa da parte di terzi.
- j) Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà realizzare opere

non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto del presente atto d'obbligo, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;

Art.3 (Condizioni Speciali)

Il presente atto d'obbligo è, inoltre, subordinato, oltre che alle normative e regolamenti, alle seguenti

Condizioni speciali:

3.1 - Nei casi di scadenza, revoca, decadenza o sospensione della concessione, (artt. 10,11e 12) del regolamento comunale) le opere realizzate di difficile rimozione, che non siano in contrasto con le vigenti normative urbanistiche, restano acquisite al patrimonio indisponibile del comune, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene pubblico in pristino stato;

3.2 - Il concessionario non può iniziare attività di nessun genere e tipologia se non preventivamente autorizzati, la mancata acquisizione delle suddette autorizzazioni o la mancata messa in esercizio dell'attività con decorrenza dal rilascio del presente atto di concessione, **entro 180 giorni naturali e consecutivi**, salvo comprovata causa di forza maggiore, costituisce motivo di **decadenza** in autotutela dalla concessione;

3.3 – l'atto di concessione non può essere prorogato e decade con la scadenza naturale della concessione.

- a) L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa;
- b) Il concessionario avrà l'obbligo di esporre, all'ingresso dell'area assegnatagli un cartello indicatore della concessione pubblica realizzato in laminato metallico o in plastica di dimensioni foglio A4 su fondo bianco, recante il logo dell'Amministrazione Comunale con la dicitura in nero XI Direzione

Organizzativa Tributi U.O. Concessioni suolo pubblico, numero e data dell'atto di concessione;

- c) Il concessionario assume l'obbligo di provvedere, per tutta la durata della concessione, alla pulizia dell'area concessa nonché l'area circostante per un'ampiezza pari al fronte dell'area concessa, da ciascun lato.
- d) Ogni inadempimento totale o parziale anche ad una sola delle prescrizioni e condizioni inserite nel presente atto d'obbligo costituisce presupposto per l'instaurazione della procedura di decadenza oltre agli aspetti di natura penale eventualmente ravvisabili.

Art. 4 (Pagamento Oneri)

Il concessionario ha corrisposto il tributo "TOSAP" le cui attestazioni di versamento sono conservate nel fascicolo, per l'ammontare complessivo di € 836,60 tassa di concessione suolo pubblico.

Art. 5 (Sanzioni)

Sanzioni pecuniarie dovute in caso di omesso, tardiva o infedele denuncia:

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica soprattassa pari al 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta;
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 16, comma 1 le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%;
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Art. 6 (Autorizzazioni)

La concessione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a suo carico e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme

particolari. La concessione si intende rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente il concessionario.

Art.7 (Clausole)

Il concessionario riconosce, inoltre, di essere pienamente edotto del contenuto delle clausole contenute nella presente concessione e specificatamente di quelle contrassegnate con i numeri e lettere, e di accettarle espressamente ai sensi dell'art. 1341 del c.c., ed autorizza, *ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003*, il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse e strumentali alla gestione della richiesta concessoria.

Art. 8 (Rinvio)

Rinvio ad altre disposizioni, per quanto non espressamente previsto nei presente regolamenti comunali vigenti si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia, ed al D. L. 28/12/1993, n. 566, e ss.mm.ii.

Castelvetrano li 22/07/2019

Il Responsabile U.O.Suolo Pubblico

Responsabile XI D.O. Tributi

F.to Geom. Filippo Sciaccotta

F.to Avv. Simone Marcello Caradonna

Art.9 (Domicilio)

Il concessionario, dichiara di eleggere il proprio domicilio nel Comune di Castelvetrano nella sede legale della ditta Gufecio s.n.c. via Marco Polo Marinella di Selinunte fraz. Di Castelvetrano n. 86 C.F. GRNGPP84B24010J e di ricevere e trasmettere ogni comunicazione da e per la pubblica amministrazione, all' indirizzo di posta elettronica e-mail PEC: locascioeocchipintisnc@pec.it.

Art.10 (Accettazione)

In segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra indicati, il presente atto d'obbligo viene firmato dal Sig. Guarino Giuseppe nato a Castelvetro il 24.02.1984.

Art.11 (Revoca del Titolo)

E' fatta comunque salva la facoltà di revoca del presente atto da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse in qualsiasi momento e/o a tutela della sicurezza stradale senza obbligo per il Comune di corrispondere al titolare alcun indennizzo.

Art.12 (Decadenza)

La concessione temporanea per l'occupazione suolo pubblico via M. Polo n. 45, antistante il fabbricato riportato al foglio di mappa 176 particella sub.1 ha validità di anni **uno (1)** dalla data di sottoscrizione.

Art.13 (Ricorsi)

Per il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso o impugnativa giudiziale al T.A.R. entro 60 giorni o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dopo attenta lettura le parti dichiarano di accettare espressamente gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, e 13, per quanto stabilito nel presente atto di concessione.

Castelvetro li 22/07/2019

Il Concessionario

Il Responsabile D.O. Tributi

F.to Sig. Occhipinti Federico Giuseppe

F.to Avv. Simone Marcello Caradonna

DATA RILASCIO

23/07/2019

